Avviso pubblico n.1/2026 per la presentazione di proposte progettuali finalizzate all'inclusione socio-lavorativa e all'empowerment delle donne migranti da finanziare a valere sulle risorse FSE+ del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-27 – Priorità 1 "Sostegno all'inclusione sociale e lotta alla povertà" - Obiettivo specifico ESO4.9. Promuovere l'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi, compresi i migranti (FSE+)

PREMESSA

Le donne non comunitarie regolarmente soggiornanti in Italia al 31 dicembre 2024 sono circa 1.830.000 e rappresentano il 48% della popolazione non UE. Se la composizione di genere è nell'insieme equilibrata, si riscontrano evidenti sbilanciamenti per le singole collettività. Vi sono, infatti, comunità con una forte incidenza del genere femminile, come quella ucraina, in cui le donne rappresentano il 75% circa del totale, quella moldava, con il 68% di donne e quelle peruviana e filippina in cui le donne rappresentano comunque la maggioranza, coprendo circa il 58% delle presenze per le rispettive comunità. Si tratta, soprattutto nei casi di quelle ucraina e moldava, di comunità caratterizzate da un modello migratorio prevalentemente femminile, in cui le donne giungono in Italia autonomamente, in molti casi per inserirsi nel settore dei servizi alla persona. Situazione inversa è registrata per le comunità pakistana, senegalese e bangladese in cui il peso della componente femminile è rispettivamente pari al 22,8%, 26,2% e 23,3%. Si tratta di nazionalità per le quali a intraprendere per primi i percorsi migratori sono stati generalmente gli uomini.

Con riferimento ai motivi della presenza si registrano significative differenze tra la componente femminile e quella maschile della popolazione non comunitaria. Le donne risultano in misura maggiore titolari di permessi per lungosoggiornanti, con un'incidenza di questa tipologia di permesso pari al 55% circa contro il 51% registrato per gli uomini. Il dato relativo al complesso della popolazione extra-Ue è pari al 52,8%. Per quanto riguarda i permessi di soggiorno soggetti a rinnovo, pesa notevolmente il coinvolgimento delle donne non comunitarie nella migrazione familiare, dato che ha profonde ripercussioni sul loro livello di partecipazione al mercato del lavoro. Quasi la metà dei permessi a scadenza per le donne è legato a motivi di famiglia, un'incidenza quasi doppia rispetto a quella registrata per gli uomini (26%). Ampie sono le discrepanze anche relativamente alle altre tipologie di permessi. Il 19% delle donne extra-Ue è in Italia per motivi di lavoro, un valore sensibilmente inferiore rispetto a quello relativo alla componente maschile (35%). Le donne sono sotto-rappresentante anche nei flussi non programmati, dal momento i titoli per richiesta asilo/protezione pesano per il 19% sul totale dei permessi per le donne non comunitarie mentre il corrispettivo valore per gli uomini extra-Ue è pari al 31% circa. Si registra, invece, una maggiore incidenza dei permessi per studio con riferimento alla componente femminile (quasi il 5%), mentre il dato per gli uomini si attesta al 3,6%.

Le donne migranti si trovano ad affrontare un persistente svantaggio nel mercato del lavoro. Hanno tassi di occupazione più bassi e di inattività più alti rispetto a quelli degli uomini non comunitari e delle donne autoctone e, in via generale, i divari di genere sono spesso maggiori nella popolazione migrante rispetto a quella nativa. A ciò si aggiungono gli ostacoli derivanti da stereotipi e pregiudizi radicati. Nel 2024, tra i cittadini non comunitari, il tasso di occupazione femminile è del 46,5%, inferiore sia a quello degli uomini non comunitari (75,2%) che a quello delle donne italiane (53,7%). L'occupazione dei

cittadini non UE è caratterizzata da differenze di genere più rilevanti: se fra i tassi di occupazione di uomini e donne italiani si registra uno scarto, già molto pronunciato, di 17 punti percentuali, fra i relativi tassi per la popolazione non UE lo scarto è pari a 30 punti. Resta allarmante il peso dell'inattività femminile, con un tasso pari 42,3% per le donne italiane (per gli uomini italiani il dato si attesta al 25,2%) e al 47% per le donne non comunitarie (a fronte del 17,2% per la componente maschile). Le performance occupazionali variano profondamente tra le diverse nazionalità, con tassi di occupazione molto alti per le donne filippine e peruviane (rispettivamente 82,3% e 71,2%) e prossimi al 70% per donne cinesi ed ecuadoriane e, di converso, prossimi all'11% per le donne pakistane e bangladesi. Per le donne di nazionalità egiziana il dato si attesta al 4,3%. Nel caso di queste ultime comunità i dati sull'inattività (che riguarda da 8 a 9 donne su 10) testimoniano una condizione di quasi totale esclusione dal mercato del lavoro.

Anche quando il percorso di inserimento occupazionale ha esito positivo, le condizioni lavorative delle donne non comunitarie sono spesso peggiori rispetto alle condizioni delle donne italiane: impiegate in mansioni non qualificate, obbligate, dalla mancanza di migliori alternative, ad accettare lavori part-time, sottopagate, sovra-rappresentate nei settori a più alto tasso di precarietà e irregolarità, più spesso sovra-qualificate rispetto alla componente maschile e alle donne italiane. Le principali evidenze emerse dall'analisi della condizione delle donne straniere nel mercato del lavoro italiano, dimostrano come, fra gli ostacoli maggiori all'inclusione lavorativa delle donne Non Ue, vi siano i carichi di lavoro e di cura nei confronti di figli o persone non autosufficienti a carico. A ciò si aggiungono, per alcuni gruppi, bassi livelli di istruzione, scarse esperienze professionali pregresse, elementi cui possono intersecarsi componenti territoriali quali, fra tutte, la condizione di residente nel Mezzogiorno.

Sia sull'asse "lavoro" che sulle altre dimensioni considerate, nell'universo donne migranti emergono situazioni estremamente variegate, frutto dell'intersecarsi di diversi fattori, fra cui i diversi percorsi migratori, le collettività di appartenenza, gli status migratori, le peculiari condizioni di vulnerabilità di alcuni gruppi, cui si aggiunge la dimensione di territorialità, partendo dalla considerazione della strutturale variabilità dei contesti che caratterizza il nostro Paese, da Nord a Sud.

La Direzione Generale, alla luce dell'analisi dei dati sulla presenza migrante femminile in Italia, dei documenti strategico-programmatici a livello sovranazionale e nazionale, e delle opportunità legate all'utilizzo delle risorse comunitarie a disposizione, intende promuovere un intervento che, prevede l'utilizzo congiunto in complementarità delle risorse del FSE+ (Obiettivo specifico ESO4.9 Programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, Priorità 1 Sostegno all'inclusione sociale e lotta alla povertà) nelle Regioni Meno Sviluppate e delle risorse FAMI nelle Regioni Più Sviluppate e In Transizione, volto a favorire l'inclusione socio-lavorativa delle donne migranti, regolarmente soggiornanti nelle Regioni meno sviluppate, e la loro emancipazione da condizioni di subalternità e isolamento che le rendono particolarmente esposte a marginalizzazione, violazioni dei diritti e abusi e precludono loro la possibilità di partecipazione alla vita sociale e lavorativa.

Nell'ambito del Programma Nazionale "Inclusione e lotta alla povertà"2021-27, la Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (ora Direzione Generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti) è

stata formalmente individuata quale Organismo Intermedio con la Convenzione stipulata in data 4 agosto 2023 che regola i rapporti tra la Direzione Generale per lo Sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Autorità di Gestione del Fondo, e l'Organismo Intermedio.

Si è ritenuto di affidare l'intervento a Regioni e Province autonome, interlocutrici privilegiate di questa Direzione Generale, in virtù del principio di sussidiarietà enunciato all'art. 118 della Costituzione, tenuto conto delle attribuzioni di competenza in materia di programmazione degli interventi sociali, sanitari, del lavoro e della formazione professionale e della volontà di una copertura ottimale del territorio nazionale.

A tal fine, in data 4.11.2025 con nota prot. N. 4352, è stata trasmessa a tutte le Regioni e Province autonome, una Richiesta di Manifestazione di interesse per la presentazione di proposte progettuali finalizzate all'inclusione socio-lavorativa e all'empowerment delle donne migranti da finanziare a valere sulle risorse del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-27 – Priorità 1 "Sostegno all'inclusione sociale e lotta alla povertà" - Obiettivo specifico ESO4.9. Promuovere l'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi, compresi i migranti (FSE+) e del PN Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2021-2027 – Obiettivo Specifico 2 Migrazione legale e Integrazione.

Per quanto riguarda il PN Inclusione 2021-2027, le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia hanno manifestato il proprio interesse a presentare una proposta progettuale nell'ambito del presente intervento da realizzare attraverso le risorse FSE+ del PN.

1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Avviso, si intende per:

a) *FSE+:* Fondo Sociale Europeo Plus, principale strumento dell'Unione europea per investire nelle persone, sostenendo l'occupazione, l'inclusione sociale, l'istruzione e la formazione, nonché le competenze: nel periodo di programmazione 2021-2027 riunisce in un unico quadro di intervento strumenti precedentemente separati, quali il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e gran parte del Programma per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI).

b) *PN* -PN Inclusione 21-27: Il Programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, approvato dalla Commissione europea il 1° dicembre 2022;

c) *AdG* - Autorità di Gestione indicata nel PN Inclusione: individuata nella Divisione III della Direzione Generale per lo Sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

d) *OI*- Organismo intermedio del PN Inclusione e lotta alla povertà 21-27: si intende la Direzione Generale per le politiche migratorie e l'inclusione sociale e lavorativa dei migranti del Ministero

del Lavoro e delle politiche sociali, individuata con Convenzione del 04.08.2023, approvata con DD n. 263 del 10/8/2023 quale Organismo Intermedio del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-27,

e) *Regolamenti UE*: Atti normativi del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea o della Commissione europea (Regolamenti rispettivamente di esecuzione e delegati) che disciplinano l'attuazione del FSE+;
f) *Manuale per i Beneficiari:* Guida operativa di descrizione delle procedure di attuazione, di monitoraggio, di rendicontazione della spesa (ammissibilità della spesa), di comunicazione e pubblicità;
g) *Obiettivo specifico:* Obiettivo specifico ESO4.9. Promuovere l'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi, compresi i migranti (FSE+);
h) *Priorità:* Priorità 1 "Sostegno all'inclusione sociale e lotta alla povertà".
i) *Ambito di applicazione:* in relazione agli obiettivi specifici e in linea con le suddette relative misure di attuazione, il PN sostiene in particolare una serie di azioni indicate nel Regolamento (UE) 2021/1060;
j) *Proposta progettuale*: documento che illustra le attività che si intende realizzare mediante il finanziamento a valere sul PN Inclusione 21-27;
k) *Soggetto Proponente*: Ente pubblico o privato che presenta la proposta progettuale. Nello specifico del presente Avviso il Soggetto Proponente può essere "Soggetto Proponente Unico" o "Soggetto Proponente Associato" (Capofila + Partners);
l) *Capofila*: Ente pubblico o privato che rappresenta il Soggetto Proponente Associato. Il Capofila è responsabile unico nei confronti dell'Amministrazione per l'attuazione del progetto;
m) *Partner*: Ente pubblico o privato, diverso dal Capofila, che partecipa alla realizzazione del Progetto e può rappresentare un centro di imputazione di costo;
n) *Soggetto Aderente:* Ente pubblico o privato, diverso dal Capofila e dal Partner, che aderisce con atto formale, alla proposta progettuale. Condivide gli obiettivi della proposta progettuale senza rappresentare un centro di imputazione di costo;
o) *Legale rappresentante*: persona fisica avente il potere di rappresentare giuridicamente - anche a mezzo di apposita procura - il Soggetto Proponente nei confronti dell'Amministrazione. Esso rilascia e sottoscrive in nome e per conto del Soggetto Proponente le dichiarazioni richieste dall'Amministrazione in sede di presentazione della proposta progettuale;
p) *Beneficiario*: soggetto proponente cui è stata ammessa a finanziamento la Proposta di intervento e pertanto è responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni ammesse a finanziamento, ai sensi del Regolamento (UE) 2021/1060;
q) *Destinatario finale:* persona giuridica o fisica che riceve sostegno dai fondi mediante il beneficiario di un Fondo per piccoli progetti o da uno strumento finanziario;
r) *Commissione di valutazione*: Organismo nominato dall'Amministrazione al fine di eseguire

l'istruttoria relativa alle procedure di valutazione e selezione delle proposte progettuali;

s) *Firma elettronica qualificata*: procedura informatica di sottoscrizione che garantisce la connessione univoca al firmatario, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;

t) *Firma digitale*: particolare tipologia di firma elettronica qualificata, come definita all'art.1 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al d.lgs. n. 82 del 2005, basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;

u) *Posta Elettronica Certificata* - PEC: tecnologia che consente l'invio di documenti informatici per via telematica ai sensi degli artt. 6 e 48 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al d.lgs. n. 82 del 2005, con gli effetti di cui all'art. 16-bis, comma 5, del D.l. 29 novembre 2008, n. 185.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Avviso, anche se non materialmente allegati, i seguenti atti normativi:

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito *GDPR*) e s.m.i;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- la Decisione C(2010) 48 del 26 Novembre 2009 del Consiglio dell'Unione Europea (in vigore come 2010/48/CE), che approva la conclusione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità da parte della Comunità europea;
- la Decisione di esecuzione della Commissione UE C(2022) 9029 del 1° dicembre 2022 che

approva il Programma "PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027" (CCI 2021IT05FFPR003) come da ultimo modificato dalla Decisione CE C (2025) 8009 del 18 novembre 2025, per il sostegno congiunto a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per l'Italia - a titolarità del Ministero del Lavoro e Delle Politiche Sociali - Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;

- la Decisione di esecuzione (UE) 2021/1130 della Commissione del 5 luglio 2021 che definisce l'elenco delle regioni ammissibili al finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) nonché degli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2021-2027;
- la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (2016/C 202/02);
- l'Accordo di Partenariato tra l'Italia e la Commissione Europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027 per l'impiego dei Fondi SIE (Fondi strutturali e di investimento europei), adottato con decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 12, laddove si subordina l'adozione dei provvedimenti attributivi di vantaggi economici alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"- con particolare riferimento all'articolo 22, relativo alla "Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e all'articolo 5 "ruolo del terzo settore";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001 - recante «Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona» ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 188 del 14 agosto 2001);
- il Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'art. 42, comma 1, lettera b), e l'art. 4-bis;
- il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

e ss.mm.ii. (nel prosieguo anche "*Codice privacy*");

- il Decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017, contenente "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà" ed in particolare l'art. 22, comma 1, che istituisce all'interno del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, a cui sono trasferite le funzioni della Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali;
- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, recante "Codice del Terzo settore" (G.U. Serie Generale n. 179 del 2 agosto 2017, Suppl. ord. n. 43), e successive modificazioni;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 77 del 31 marzo 2023, Supplemento ordinario n. 12), e successive modificazioni;
- il Decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante "Regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2025, n. 66 recante "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti)";
- la Circolare n. 2 del 2/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
- la Convenzione ILO sulle lavoratrici e i lavoratori domestici, n.189 del 2011, ratificata dall'Italia il 22 gennaio 2013;
- la Risoluzione adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 (Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile) e, in particolare, l'obiettivo n. 5
- il Piano d'azione Ue per l'integrazione e l'inclusione 2021-2027, presentato il 24 novembre 2020;
- la Comunicazione della Commissione europea sul lavoro dignitoso in tutto il mondo per una transizione globale giusta e una ripresa sostenibile del 22 febbraio 2022;
- la Strategia per l'uguaglianza di genere 2024-2029 del Consiglio d'Europa;
- la Direttiva 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica;
- la Direttiva 2024/1712 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che modifica

la Direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime;

- la Strategia Ue per la parità di genere 2026-2030, presentata il 5 marzo 2026;
- la Strategia Nazionale per la Parità di Genere 2021-2026;
- il Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani 2022-2025;
- il Piano Strategico Nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per il triennio 2025-2027;
- il Piano d'azione del G7 (11-13 settembre 2024) per il miglioramento delle condizioni di lavoro nel settore dell'assistenza e della cura nel contesto dell'invecchiamento della popolazione.

3. RISORSE FINANZIARIE

3.1 Le risorse complessive destinate al finanziamento dei progetti presentati in risposta al presente Avviso ammontano a **€ 10.000.000,00** (diecimilioni/00), a valere sul PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-27 – Priorità 1 "Sostegno all'inclusione sociale e lotta alla povertà" - Obiettivo specifico ESO4.9.

3.2 Le allocazioni finanziarie previste per ciascuna delle Regioni meno sviluppate che hanno aderito alla Manifestazione d'interesse trasmessa con nota prot. N. 4352 del 4.11.2025 derivano dalla somma di un contributo fisso e di un contributo variabile.

3.3 Nel dettaglio, la ripartizione finanziaria delle risorse allocate si articola come segue:

- contributo fisso del 30% (430.000 euro);
- contributo variabile, quest'ultimo determinato sulla base del numero di cittadine non comunitarie regolarmente soggiornanti in ciascuna Regione al 1° gennaio 2024, indicatore rappresentativo del sistema dei potenziali destinatarie dei progetti.

Il prospetto seguente riporta il dettaglio del riparto delle risorse FSE+ tra le Regioni meno sviluppate che hanno manifestato il proprio interesse a presentare una proposta progettuale:

REGIONE	QUOTA FISSA (€)	QUOTA VARIABILE (€)	TOTALE (€)
Basilicata	430.000,00	186.000,00	616.000,00
Calabria	430.000,00	742.000,00	1.172.000,00
Campania	430.000,00	2.863.000,00	3.293.000,00
Molise	430.000,00	106.000,00	536.000,00
Puglia	430.000,00	1.143.000,00	1.573.000,00
Sardegna	430.000,00	434.000,00	864.000,00
Sicilia	430.000,00	1.516.000,00	1.946.000,00
TOTALE	**3.010.000,00**	**6.990.000,00**	**10.000.000,00**

3.4 L'Organismo intermedio potrà decidere di concedere proroghe dei termini per il completamento delle attività progettuali anche a titolo oneroso. Inoltre, la Direzione Generale si riserva la facoltà di ampliare la dotazione dei progetti finanziati anche attraverso altre fonti di finanziamento, nazionali e/o comunitarie.

4. SOGGETTI

4.1 Sono ammesse a presentare proposte progettuali a valere sul presente Avviso, in qualità di Capofila di Soggetto Proponente Unico o Associato, **esclusivamente le Regioni ordinarie e le Regioni a Statuto speciale aderenti alla Manifestazione d'interesse trasmessa con nota prot. N. 4352 del 4.11.2025: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia**.
Le Regioni a statuto speciale partecipano al presente Avviso nell'ambito delle competenze ad esse spettanti, ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.
4.2 È ammessa la presentazione di un'unica proposta progettuale da parte di ciascuno dei soggetti di cui al presente articolo in qualità di Soggetto Proponente Unico o Capofila di Soggetto Proponente Associato. Le Regioni a statuto ordinario e le Regioni a statuto speciale non possono assumere, in nessun caso, la qualità di partner.
4.3 Le Regioni a statuto ordinario e le Regioni a statuto speciale possono tuttavia partecipare, in qualità di Soggetto Aderente, a progetti con capofila altre Regioni o Province autonome qualora questi prevedano l'avvio di azioni di carattere interregionale, ma unicamente tramite accordi tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art.15 della Legge 241/1990.
4.4 Nell'intento di promuovere la costituzione di qualificate partnership territoriali, che risultino coerenti con gli obiettivi e la tipologia degli specifici interventi programmati, i progetti possono prevedere la partecipazione di diverse tipologie di soggetti, in aggiunta al Capofila. A tal fine, sono ammessi a partecipare alla presentazione di proposte progettuali a valere sul presente Avviso in qualità di Partner:

a) Enti locali come definiti all'art. 2 del d.lgs. n. 267/2000 s.m.i. o loro singole articolazioni purché dotate di autonomia finanziaria o loro unioni, consorzi e associazioni, ambiti territoriali di cui all'art. 8 comma 3 lett. a) della Legge 328/2000. Nel caso in cui gli ambiti territoriali risultino privi di autonomia organizzativa e finanziaria, sarà possibile la partecipazione, in rappresentanza dell'ambito, in qualità di partner, dei Comuni capofila. Sarà cura dell'Amministrazione Regionale/Provincia Autonoma identificare gli ambiti che ritiene utile coinvolgere nella proposta progettuale, per concorrere al raggiungimento dei risultati attesi;
b) Enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1 del d.lgs. 3.7.2017, n.117 (codice del Terzo settore), operanti nello specifico settore di riferimento oggetto dell'Avviso nonché iscritti al

RUNTS;

c) Associazioni iscritte al Registro di cui all'art. 42 del Testo unico sull'immigrazione - D. Lgs. 25.07.1998 n. 286;
d) Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 222/1985;
e) Università, ovvero, singoli Dipartimenti Universitari;
f) Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA);
g) Istituti di Ricerca pubblici;
h) Enti e Società regionali strumentali operanti nel settore di riferimento;
i) Operatori pubblici e privati accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro ai sensi del d.lgs. 276/2003 e del d.lgs. 150/2015;
j) Organismi accreditati dalle singole Regioni/Province autonome per lo svolgimento di attività di formazione professionale e servizi al lavoro ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 maggio 2001 n. 166;
k) Associazioni datoriali e organizzazioni sindacali;
l) Fondi interprofessionali ed enti bilaterali;
m) Patronati;
n) Organismi e organizzazioni internazionali o intergovernativi inseriti nella lista delle organizzazioni internazionali pubblicata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, operanti nello specifico settore di riferimento oggetto dell'Avviso[1];
o) Istituti previdenziali;
p) ANCI regionali
q) Camere di Commercio;
r) Altri enti pubblici;
s) consorzi o reti tra i soggetti sopraelencati.

4.5 Ulteriori condizioni di partecipazione - Partenariato

Tutti gli organismi di diritto privato coinvolti in qualità di partner devono svolgere le attività progettuali senza scopo di lucro.

Gli Enti organizzati in forma di Società di capitali non possono presentare proposte progettuali, anche se il relativo capitale sociale è a totale o parziale partecipazione pubblica, a meno che non siano organizzati come imprese sociali (ex D. Lgs. 117/2017).

Se il partner è organizzato in forma di società cooperativa, ex art. 2511 c.c. o come società consortile ex art. 2615 ter c.c., deve avere finalità mutualistiche.

In caso di partenariato con organismi di diritto privato, al fine di assicurare il rispetto dei principi di

[1] https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/organizzazioni_internazionali/

trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, nonché la massima efficacia e il tempestivo avvio delle attività progettuali, i Capofila dovranno presentare proposte progettuali elaborate attraverso un percorso di **co-progettazione** gestito mediante l'espletamento di adeguate procedure di evidenza pubblica, nel rispetto dei principi sopra indicati.

All'atto della presentazione della proposta progettuale il Soggetto Proponente dovrà presentare l'attestazione delle procedure utilizzate per l'individuazione degli organismi di diritto privato che partecipano al progetto in qualità di partner, utilizzando l'Allegato 7 "Attestazione modalità di selezione dei partner".

Gli eventuali organismi di diritto privato inclusi in qualità di partner e ricompresi tra i soggetti di cui agli artt. 52 e ss. del D.P.R. n. 394/1999 (Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico dell'Immigrazione), devono soddisfare necessariamente una delle due seguenti opzioni:

- essere iscritto, alla data della pubblicazione del presente Avviso, alla prima o alla seconda sezione del Registro di cui all'art. 42 del Testo Unico sull'immigrazione - D. Lgs. 25.07.1998 n. 286; oppure
- autodichiarare (ex artt. 46/47 del DPR 445/00) di essere disciplinato da uno statuto/atto costitutivo o, comunque, da un atto fondante i) valido, efficace e regolarmente redatto in conformità alle disposizioni normative applicabili; ii) regolarmente registrato, ove richiesto, in uno Stato membro dell'Unione Europea; iii) recante la chiara finalità dell'assenza di uno scopo di lucro (o la natura di impresa sociale secondo le previsioni di cui al D.Lgs. 112/17); iv) recante un oggetto sociale compatibile con le finalità di cui all'Avviso e con la realizzazione del progetto cui il Soggetto Proponente partecipa (NB: tale autodichiarazione è contenuta nei modelli A2 e A2bis allegati).

Ai fini del coinvolgimento degli enti in house della Regione si rinvia alle norme e ai principi in materia di "in house providing".

4.7 Ai fini di garantire una migliore gestione del partenariato**, è possibile coinvolgere un numero massimo di 5 partner (oltre il capofila)**. A prescindere dal fatto che i raggruppamenti (ATS/ATI/RTI) siano formalmente costituiti, i membri degli stessi vengono conteggiati come singoli partner di progetto. L'ATI o ATS, quindi, non viene conteggiata come un soggetto unico ai fini della composizione del partenariato, che può contare al massimo 5 soggetti, capofila escluso.

5. OGGETTO

5.1 Il presente avviso intende promuovere la realizzazione di un intervento volto a favorire l'inclusione socio-lavorativa delle donne migranti e la loro emancipazione da condizioni di subalternità e isolamento che le rendono particolarmente esposte a marginalizzazione, violazioni dei diritti e abusi e precludono loro la possibilità di partecipazione alla vita sociale e lavorativa

5.2 Nella declinazione dell'intervento si è inteso riservare particolare attenzione a quelle categorie che, alla luce di una prospettiva intersezionale, presentano molteplici e urgenti profili di vulnerabilità,

individuate, quindi, rispetto a caratteristiche relative alla distanza dal mercato del lavoro, alla condizione di neoarrivate, a problematiche riferibili a situazioni di sfruttamento e/o tratta e/o violenza, all'inserimento in settori lavorativi caratterizzati da alti tassi di irregolarità. Le progettazioni, pertanto, saranno declinate sulle seguenti tre linee di attività:

- **Azione 1- Inserimento socio-lavorativo delle vittime di tratta e di grave sfruttamento lavorativo e delle vittime di violenza di genere**. Il lavoro può agire come leva determinante per favorire l'inserimento o il reinserimento delle donne vittime di tratta e/o di grave sfruttamento o di violenza di genere nella società. L'emancipazione economica, così come la possibilità di inserirsi in contesti relazionali nel luogo di lavoro ed accrescere le proprie competenze, può rappresentare un passaggio ineludibile per riscattarsi da un passato di sopraffazione e assoggettamento e (ri)conquistare la propria autonomia. A partire dalla considerazione delle molteplici vulnerabilità riferibili a questi due target, gli interventi a loro favore devono coniugare politiche attive del lavoro e politiche per le pari opportunità, ma anche poter contare sull'*expertise* di quegli enti e di quelle operatrici che hanno maturato una significativa esperienza nella relazione con questi gruppi di donne, enti antitratta e Centri antiviolenza e Case Rifugio in primis. In questa Linea di intervento le progettazioni dovranno prevedere azioni afferenti all'ambito lavorativo e formativo, con prese in carico altamente individualizzate, con percorsi *tailor made* e un ventaglio modulabile di misure attivabili, anche rivolte ad eventuali figli e figlie a carico. Di estrema rilevanza è anche l'erogazione di misure complementari e di accompagnamento, in particolare finalizzate alla conciliazione vita/lavoro e all'accompagnamento all'abitare. Potranno essere previste, inoltre, misure di *capacity enforcement* rivolte, ad esempio, ad operatori dei servizi per il lavoro, per il rafforzamento delle loro competenze in materia di inserimento lavorativo di vittime di tratta/vittime di violenza. Altresì possono essere avviate attività di comunicazione/sensibilizzazione al fine di favorire l'accesso delle donne straniere ai servizi dell'antitratta e dell'antiviolenza, anche potenziando la conoscenza presso questa popolazione dei rispettivi Numeri verdi.
- **Azione 2- Qualificazione del lavoro domestico e di cura**. In considerazione della sovra-rappresentazione delle donne migranti nel settore domestico e della cura, e dell'alto tasso di informalità che caratterizza il settore, le Regioni dovranno promuovere azioni finalizzate a supportare il processo di qualificazione delle assistenti familiari e l'incontro domanda offerta di lavoro, oltre che la prevenzione e il contrasto al lavoro sommerso. Su queste dimensioni risulta importante il confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, oltre che dell'Ente bilaterale nazionale. L'obiettivo è quello di promuovere percorsi formativi per le assistenti familiari, anche rafforzando e specializzando l'offerta formativa già disponibile (anche erogata dall'Ente bilaterale del settore) rispetto ai bisogni della popolazione extra UE. In particolare si possono

prevedere azioni afferenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo) ai seguenti ambiti: erogazione di moduli formativi sull'apprendimento della lingua italiana; predisposizione di materiale informativo plurilingue; attivazione di servizi di consulenza legale e di moduli formativi di alfabetizzazione ai diritti, sulla salute e sicurezza nel luogo di lavoro, sulla prevenzione della violenza e delle molestie sul lavoro e sull'accesso alla giustizia e ai rimedi; attività di analisi dei fabbisogni di conciliazione lavoro-famiglia; erogazione di voucher di servizio per l'acquisto di servizi di cura a minori o familiari non autosufficienti; azioni informative e di accompagnamento rivolte sia alle famiglie che alle lavoratrici; azioni di orientamento per l'utilizzo dei servizi del territorio e, in particolare, ai servizi per il lavoro; accompagnamento per il riconoscimento dei titoli e delle competenze acquisite all'estero. L'intervento può prevedere anche la messa a disposizione di servizi di mediazione interculturale presso l'Ente che eroga la formazione. Inoltre, potrebbe prevedersi, considerati particolari fattori di vulnerabilità della popolazione in oggetto, il coinvolgimento dei Centri antiviolenza nelle attività formative, in funzione di prevenzione e di emersione di situazioni di violenza e abusi. In risposta all'obiettivo dell'empowerment delle donne non comunitarie impiegate nel settore, le Regioni possono realizzare azioni di formazione all'autoimprenditoria, ad esempio, finalizzata alla costituzione e gestione di cooperative. Al fine di favorire una maggiore consapevolezza sulla dignità del lavoro domestico e di contrastare il persistente ricorso al lavoro informale, si possono prevedere attività di sensibilizzazione rivolte alle famiglie e alle lavoratrici per enfatizzare i benefici derivanti dal lavoro regolare e far conoscere percorsi ed enti/servizi cui rivolgersi per l'emersione da eventuali situazioni di sommerso e di sfruttamento lavorativo.

- **Azione 3- Inclusione socio-lavorativa di donne migranti disoccupate e/o inoccupate e in condizioni di precarietà lavorativa e contrasto alle marginalità**. Nell'ambito di questa Linea di intervento le Regioni dovranno prevendere misure volte alla promozione dell'inclusione delle donne extra-Ue maggiormente distanti dal mercato del lavoro, a partire da quelle giunte in Italia per motivi familiari. La possibilità di engagement per questi target è legata fortemente alla dimensione di prossimità, per cui su questa linea di attività, si potrà prevedere una stretta collaborazione con gli Enti locali. Questa linea di intervento può declinarsi in azioni afferenti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ai seguenti ambiti: formazione linguistica (anche italiano per il lavoro); alfabetizzazione ai diritti; misure di politica attiva del lavoro; strumenti per la conciliazione vita/lavoro; accompagnamento all'autoimprenditoria; orientamento ai servizi del territorio; realizzazione di laboratori ludico-espressivi e laboratori di socialità; empowerment dell'associazionismo straniero femminile.

  Gli interventi dovrebbero puntare al coinvolgimento della rete dei servizi territoriali, in particolare i servizi sanitari, i servizi scolastici e i servizi sociali, oltre ai servizi per il lavoro del pubblico e/o del privato accreditato. Inoltre, centrale può essere la cooperazione gli Enti del

Terzo settore che hanno maturato significative esperienze nell'accoglienza e inclusione delle donne migranti e nel contrasto alla violenza di genere e con le associazioni di donne straniere presenti nei territori, anche al fine di promuovere rappresentanti di alcune collettività nel ruolo di leader di comunità nei percorsi di emancipazione delle donne destinatarie dell'intervento.

Si rappresenta che le proposte progettuali dovranno prevedere la realizzazione di misure afferenti almeno ad una delle linee di attività sopra descritte.

6. DURATA DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI

6.1 La durata complessiva dei progetti è di 24 mesi, decorrenti dalla data di avvio delle attività, e dovranno concludersi entro il 31.12.2028.

L'Organismo intermedio potrà valutare, nel corso dell'attuazione dei progetti, la possibilità di prorogare la durata delle attività progettuali e, ove nel corso della programmazione, e compatibilmente con la durata della stessa, rilevi il verificarsi di circostanze opportune e tali da legittimarne il ricorso, potrà procedere ad un rifinanziamento degli interventi finanziati a valere sul presente Avviso.

7. DESTINATARI

7.1 Sono destinatari delle proposte progettuali, a valere sul presente Avviso, donne cittadine di Paesi terzi regolarmente presenti in Italia.

8. AMBITO TERRITORIALE

8.1 Le attività esecutive dei progetti finanziati dovranno essere realizzate sul territorio regionale o in parte di esso.

9. MODULISTICA

9.1 Ciascuna proposta progettuale dovrà essere redatta e presentata secondo le specifiche disposizioni indicate a seguire.

I modelli da utilizzare per la presentazione delle proposte progettuali, allegati al presente Avviso, sono disponibili anche sul sito web del Programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-27: https://pninclusione21-27.lavoro.gov.it/avvisi; i Soggetti proponenti dovranno presentare la proposta di intervento usando esclusivamente i suddetti modelli predisposti dall'Amministrazione,, che dovranno essere debitamente compilati e firmati digitalmente dal legale rappresentante del Soggetto proponente o suo delegato.

Si precisa che:

- in caso di Modelli sottoscritti da soggetto delegato, deve essere prodotto apposito atto di procura/delega, firmato digitalmente, redatto secondo il fac-simile "Modello di delega", allegato al presente Avviso.
- Nel caso in cui il fac-simile "Modello di delega" sia sottoscritto con firma autografa dovranno necessariamente essere allegati i documenti di identità in corso di validità del delegante e del delegato.

9.2 In particolare, il Soggetto proponente dovrà trasmettere, ai fini della presentazione della proposta progettuale, la modulistica elencata a seguire:

- Allegato 1 – "Domanda di ammissione al finanziamento"";
- Allegato 2 - Dichiarazione soggetto proponente;
- Allegato 2bis - Dichiarazione soggetto partner, da fornire per ciascuno degli enti partner di progetto in caso di Soggetto Proponente Associato;
- Allegato 2ter – "Dichiarazione Soggetto Aderente", da fornire in caso di presenza di soggetti aderenti;
- Allegato 3 – "Formulario per la presentazione della proposta progettuale";
- Allegato 4 – "Piano finanziario";
- Allegato 5 – "Cronoprogramma delle attività";
- Allegato 7 - "Modello Attestazione sulle modalità di selezione dei partner", laddove siano presenti nel partenariato enti di diritto privato;
- Allegato 8 – "Modello di Delega", nel caso in cui i modelli suddetti vengano sottoscritti da un soggetto delegato dal legale rappresentante del Soggetto proponente e/o degli eventuali partner. Il Modello dovrà essere debitamente compilato e firmato, e, se non sottoscritto con firma digitale, dovrà essere accompagnato da copia dei documenti di identità in corso di validità del delegante e del delegato.

10. PIANO FINANZIARIO E COSTI PROGETTUALI

10.1 Il piano finanziario dovrà essere redatto utilizzando il modello allegato Piano finanziario del progetto (Allegato 4), articolato nelle seguenti Macro-voci:

- A - Costi del personale
- B - Costi di viaggio e Soggiorno
- C – Immobili
- D - Materiali di consumo
- E – Attrezzature
- F - Affidamenti a terzi
- G - Spese per gruppi di destinatari
- H - Altri costi
- I - Costi indiretti (fino al 15% dei costi diretti del personale (A) ammissibili).

10.2 Il piano dovrà essere redatto tenendo conto delle indicazioni in materia di ammissibilità delle spese contenute nel Regolamento (UE) n. 2021/1060, nel Regolamento (UE) 2021/1057, nel D.P.R. 66 del 10 marzo 2025, n. 66 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027" e nella Circolare n. 2 del 2/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

10.3 I costi di personale potranno essere rendicontati a costi reali o a costi standard a seconda del CCNL applicabile. Nel caso di rendicontazione a costi standard, si applica la Nota Metodologica che riporta le tabelle standard dei costi unitari riferiti ai Costi del Personale (CCNL comparto funzioni locali, sanità e UNEBA), di cui al Decreto Direttoriale n. 105 del 03/04/2026.

10.4 Per la rendicontazione delle altre tipologie di costo previste da piano finanziario si applicano le semplificazioni adottate sul PN in coerenza con le relative tipologie di spesa. In merito, per il dettaglio delle opzioni di semplificazione dei costi in uso a valere sul PN con evidenza dei relativi soggetti responsabili e dei decreti di adozione, si rimanda al Manuale per i Beneficiari del PN Inclusione 21-27, disponibile al seguente link InfoPoint Beneficiari | MLPS - PN.

10.5 I costi indiretti saranno rendicontati su base forfettaria, ai sensi dell'art. 54, lett. b), del Regolamento (UE) n. 1060/2021, fino al 15% dei costi diretti di personale e la relativa percentuale applicabile, indicata nel budget di progetto, sarà riportata nella convenzione di sovvenzione.

10.6 Il costo complessivo del progetto non dovrà superare la dotazione finanziaria assegnata per ogni Regione indicata nella tabella riportata all'art. 3 del presente Avviso e sarà comprensivo dei costi indiretti che saranno calcolati forfettariamente fino ad un massimo del 15% dei costi diretti ammissibili per il personale (ai sensi dell'art. 54, lett. b). del Reg. (UE) n. 1060/2021).

10.7 La Direzione generale si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, eventuali rimodulazioni al piano finanziario presentato in sede di proposta progettuale laddove dette spese si ritengano eccessive e non pertinenti rispetto alle finalità dell'Avviso.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

11.1 I Soggetti Proponenti dovranno presentare i progetti trasmettendola modulistica indicata all'art. 9 via pec all'indirizzo DGImmigrazione.div1@pec.lavoro.gov.it **entro il giorno 23/06/2026**.

11.2 Per presentare la propria candidatura i Soggetti Proponenti debbono uniformarsi ai seguenti requisiti tecnici di partecipazione:

- **Posta Elettronica Certificata**: al fine di utilizzare un sistema di posta elettronica con valenza legale attestante l'invio e la consegna di documenti informatici, i Soggetti Proponenti hanno

l'obbligo di dotarsi nell'ambito della partecipazione al presente avviso pubblico di una casella di Posta Elettronica Certificata – PEC. Al fine dell'attivazione della PEC, il richiedente deve fare richiesta ad un Gestore autorizzato al rilascio della stessa;

- **Firma Digitale:** al fine di permettere l'identificazione in modo certo dei firmatari delle domande di ammissione al finanziamento, è richiesto che i firmatari stessi (legali rappresentanti degli enti richiedenti o loro delegati) si dotino di firma digitale. Al fine di ottenere il rilascio della firma digitale, la persona interessata deve fare richiesta al Gestore autorizzato.

Si precisa che, secondo quanto stabilito dalla normativa recata dal D.P.R. 68/2005 e successivi e dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. "Codice dell'amministrazione digitale"), così come modificato dal D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159, i servizi di rilascio della posta elettronica certificata e della firma digitale possono essere esercitati esclusivamente dai gestori accreditati presso l'Agenzia per l'Italia Digitale che pubblica i relativi albi sul suo sito internet http://www.agid.gov.it/.

11.3 Si precisa che l'invio delle proposte progettuali in tempo utile, rimane ad esclusivo rischio del Soggetto Proponente a pena di inammissibilità.

Ai fini del rispetto del termine di presentazione del progetto fa fede unicamente la data e ora di invio del messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo PEC dgimmigrazione.div1@pec.lavoro.gov.it comprovato dalla relativa ricevuta di avvenuta consegna.

12. CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ

12.1 Sono considerate inammissibili - e quindi comunque escluse dall'ammissione alla valutazione di merito - le proposte progettuali che non abbiano le caratteristiche minime richieste e, in particolare, le proposte:

a) presentate da soggetti, in forma singola od associata, diversi da quelli legittimati, così come individuati al precedente art. 4.1;
b) presentate in violazione del divieto di partecipazione plurima, come indicato all'art. 4.2;
c) presentate da un Soggetto Proponente (capofila e partner ove presenti) che non rispetti le caratteristiche di cui all'art. 4 del presente Avviso;
d) che prevedano come destinatari finali soggetti diversi da quelli indicati all'art. 7 del presente Avviso;
e) che siano sottoscritte da soggetti diversi da quello cui si riferiscono i dati anagrafici inseriti nelle autodichiarazioni;
f) prive di uno o più dei documenti previsti di cui all'art.9 del presente Avviso;
g) che prevedano un ambito territoriale di realizzazione diverso da quello indicato all'art. 8 del presente Avviso;

h) che non rispettino l'ammontare massimo delle risorse assegnate cui all'art. 3.3 del presente Avviso;

i) presentate e trasmesse secondo modalità difformi da quanto indicato all'art. 11 del presente Avviso, ivi comprese le proposte prive della firma digitale del Legale rappresentante (o di persona munita di comprovati poteri di firma) del Soggetto Capofila e/o dei partner;

j) pervenute oltre il termine perentorio di presentazione previsto dall'art. 11.1 del presente Avviso;

k) presentate da soggetti partner privati, che non rendano almeno una delle dichiarazioni di seguito indicate:

1) dichiarazione d'iscrizione alla prima sezione del registro di cui all'art. 42, comma 2 del D.lgs. 286/98 (tale autodichiarazione è contenuta nei Modello A2 e A2bis);
2) nel caso di mancata iscrizione al suddetto registro, dichiarazione di essere disciplinato da uno statuto/atto costitutivo o comunque da un atto fondante i) valido, efficace e regolarmente redatto in conformità alle disposizioni normative applicabili; ii) regolarmente registrato, ove richiesto, in uno Stato membro dell'Unione Europea; iii) recante la chiara finalità dell'assenza di uno scopo di lucro (o la natura di impresa sociale secondo le previsioni di cui al D.lgs. 112/17); iv) recante un oggetto sociale compatibile con le finalità di cui all'Avviso e con la realizzazione del progetto cui il Soggetto Proponente partecipa ovvero che non è ricompreso tra i soggetti elencati agli artt. 52 e 53 del DPR n. 394/1999, in quanto ente di diritto pubblico;

l) presentate da un Ente che svolge attività con scopo di lucro;

m) presentate da soggetti che non ottemperino ai chiarimenti/integrazioni richiesti dall'Amministrazione nei termini perentori indicati dalla stessa;

n) contrastanti con le prescrizioni indicate nel corpo del presente Avviso;

q) che presentino tempistiche non coerenti con la durata massima del progetto stabilita all'art. 6 del presente Avviso;

r) finanziate a valere su altri Fondi nazionali e/o comunitari;

s) presentate da soggetti che non rispettino i principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) come approvata con decisione 2010/48/CE del Consiglio dell'Unione europea, la parità di genere e i principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

12.2 L'esclusione per una o più delle cause previste dal presente articolo sarà comunicata al Soggetto Proponente capofila tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo PEC indicato dal proponente. Tale comunicazione avrà valore di notifica, a tutti gli effetti di legge.

12.3 L'ammissione al finanziamento è effettuata con riserva di verifica dei requisiti e delle autocertificazioni presentate. L'esito negativo delle verifiche di riscontro, che saranno effettuate su tutti i Soggetti ammessi al finanziamento, comporterà l'esclusione.

12.4 In presenza di vizi non sostanziali, la Commissione di Valutazione si riserva la facoltà di:

(i) richiedere chiarimenti al Soggetto Proponente sulla documentazione presentata e su elementi non sostanziali della proposta progettuale;

(ii) richiedere integrazioni documentali al Soggetto Proponente in relazione a irregolarità formali della documentazione amministrativa.

12.5 Nell'ipotesi di cui al punto 12.4, il Responsabile del Procedimento invita, tramite PEC, il Soggetto Proponente ad integrare la proposta progettuale entro un termine perentorio entro e non oltre il quale l'interessato dovrà produrre la documentazione richiesta a pena di esclusione.

12.6 La documentazione circa la sussistenza di una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 4, del D.lgs. 8 agosto 1994, n. 490, sarà acquisita dall'Amministrazione nei casi e secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 252/1998 e dalle successive disposizioni normative applicabili.

13. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

13.1 La valutazione delle proposte progettuali sarà effettuata da un'apposita Commissione nominata dall'Organismo intermedio.
La Commissione procederà all'esame delle proposte progettuali pervenute sotto il profilo dell'ammissibilità e quindi, alla valutazione di merito dei progetti ammissibili al finanziamento, secondo i criteri di cui al successivo articolo.

14. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

14.1 La proposta sarà valutata dalla Commissione di valutazione appositamente costituita, in linea con quanto previsto dal documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni" del PN Inclusione 21-27, e con la manualistica dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo intermedio, in particolare secondo i criteri riportati di seguito:

1) **criteri di ricevibilità**: rispetto dei tempi di trasmissione del progetto e completezza della relativa documentazione;
2) **criteri di ammissibilità:**
   Requisiti del proponente:
   - ✓ possesso dei requisiti giuridici soggettivi/oggettivi richiesti dalla procedura (eleggibilità del soggetto proponente);
   - ✓ assenza di situazioni di incompatibilità del proponente in relazione all'esecuzione del progetto/proposta;

Requisiti della proposta:

- ✓ coerenza con il Programma e contributo al conseguimento degli obiettivi specifici;
- ✓ rispetto dell'ambito di applicazione del FSE+ (art. 13 del Reg. (UE) 2021/1057);
- ✓ coerenza con i campi di intervento previsti nel PN;
- ✓ coerenza con le strategie e i documenti di pianificazione previsti per il soddisfacimento della condizione abilitante (laddove pertinente): effettiva applicazione e attuazione della Carta dei diritti fondamentali; attuazione e applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD); conformità alla decisione 2010/48/CE del Consiglio Europeo (nel caso la proposta rientri nel campo di applicazione di una condizione abilitante);
- ✓ rispondenza del progetto/proposta ai requisiti previsti dalla procedura rispetto alle tipologie d'intervento, ai beneficiari, alla durata, alla dotazione finanziaria e/o ad eventuali ulteriori requisiti obbligatori previsti;
- ✓ Assenza di duplicazione di finanziamenti provenienti da altri Fondi comunitari, nazionali e regionali.

Ogni proposta progettuale sarà valutata in base ai seguenti criteri:

CRITERI	PUNTEGGIO
A. Chiarezza espositiva della proposta progettuale, coerenza con oggetto e obiettivi dell'Avviso, con l'analisi dello specifico contesto territoriale e nessi logici tra i contenuti della proposta ed i suoi obiettivi e le diverse azioni.	0-25
B. Coerenza della proposta progettuale rispetto alle finalità del PN.	0-20
C. Metodologia, approcci e organizzazione per l'efficacia nella realizzazione delle attività anche rispetto alle modalità consolidate e tradizionali di contrasto alle problematiche specifiche, con particolare riferimento a: - definizione di un approccio integrato (multidisciplinare) delle azioni di presa in carico proposte; - individuazione di metodologie d'intervento basate su percorsi integrati e/o personalizzati e sulla diagnosi dei fabbisogni per gli interventi di accompagnamento di azioni di politica attiva del lavoro.	0-15
D. Soggetti coinvolti: partenariato rilevante, altri attori del territorio e/o del settore di riferimento per l'integrazione tra sistemi.	0-15
E. Capacità dell'intervento di rispondere ai fabbisogni e alle esigenze della popolazione target, con particolare attenzione all'integrazione sociale ed economica, nonché alla partecipazione attiva alla vita sociale delle comunità, integrando una prospettiva di genere e intersezionale.	0-15
F. Grado di sinergia e/o integrazione con le azioni dei programmi regionali, di altri programmi nazionali.	0-10

Con riferimento ai criteri di selezione sopra elencati, si evidenzia come l'ammissibilità a finanziamento avverrà in presenza del superamento di una soglia minima di qualità e coerenza progettuale (fissata a 60 punti su 100), al di sotto della quale, il progetto non risulterà essere ammissibile a finanziamento.

15. DECRETO DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

15.1 A conclusione dell'istruttoria dedicata alla valutazione, la Commissione incaricata proporrà all'Amministrazione la graduatoria che sarà approvata con decreto dall'Organismo Intermedio; la graduatoria così formulata, conterrà l'elenco dei progetti, in ordine decrescente di punteggio attribuito dalla Commissione di valutazione.
Il provvedimento di approvazione della graduatoria verrà pubblicato sul Sito Istituzionale, a norma di legge con valore di notifica per tutti i soggetti interessati alla procedura di cui al presente avviso.

16. CONVENZIONE DI SOVVENZIONE

16.1 Per l'attuazione delle proposte progettuali ammesse a finanziamento, verrà sottoscritta dalle parti una Convenzione di Sovvenzione, che disciplinerà i rapporti tra l'Amministrazione ed il Beneficiario, prevedendo i rispettivi diritti ed obblighi afferenti all'azione finanziata.

Tale documento dovrà essere sottoscritto digitalmente dal Legale rappresentante (o suo delegato, nelle forme di legge) del Soggetto Proponente. Ove il progetto ammesso al finanziamento sia stato presentato in forma associata, la relativa Convenzione sarà sottoscritta dal Legale rappresentante del soggetto indicato come Capofila, unico referente e responsabile della corretta realizzazione dei progetti nei confronti dell'Amministrazione.

16.2 La sottoscrizione della Convenzione di Sovvenzione è subordinata alla positiva verifica da parte dell'Amministrazione di quanto autodichiarato dal Soggetto Proponente in sede di presentazione della proposta. Nessun diritto o pretesa può configurarsi in capo al Soggetto Proponente ammesso a finanziamento fino a tale momento. A tal fine, l'Amministrazione richiederà al Soggetto Proponente l'invio della documentazione comprovante la veridicità delle autodichiarazioni rilasciate.

16.3 Al fine della sottoscrizione della Convenzione il soggetto ammesso al finanziamento dovrà produrre, nei termini indicati dall'OI, la seguente documentazione:

- atti di conferimento di mandato rilasciati dai partner della proposta progettuale (in caso di progetti presentati in forma associata);
- dati e informazioni amministrative relative al Soggetto Proponente necessari alla definizione ed alla stipula della Convenzione. In particolare, l'Amministrazione, in caso di ammissione al finanziamento e in ogni ipotesi ritenuta opportuna, richiederà con apposita comunicazione, l'originale o la copia autentica della documentazione a controprova delle autocertificazioni rese ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. dal Soggetto Proponente, entro un termine perentorio. La mancata o la parziale produzione di quanto richiesto nel termine indicato

costituisce, di per sé, causa di esclusione.

La documentazione sopra indicata è da intendersi non esaustiva; l'Amministrazione si riserva di poter richiedere al soggetto ammesso al finanziamento, altra documentazione diversa o integrativa, qualora necessario ai fini della sottoscrizione della Convenzione.

16.4 La documentazione circa la sussistenza di una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del D.Lgs., medesimo sarà acquisita dall'Amministrazione nei casi e secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 252/1998 e successive modifiche e integrazioni.

16.5 Al ricorrere dei presupposti di legge, la Convenzione verrà sottoposta al visto preventivo di legittimità delle competenti autorità di controllo (Corte dei Conti/Ufficio Centrale del Bilancio). In tal caso la Convenzione medesima vincolerà l'Organismo Intermedio solo a partire dalla data di comunicazione dell'avvenuto positivo controllo mentre, in ogni caso, sarà vincolante per il Beneficiario a far data dalla sua sottoscrizione. La Convenzione sarà efficace a decorrere dalla comunicazione di avvenuta registrazione del decreto di approvazione della stessa da parte dei competenti organi di controllo.

16.6 Le attività progettuali saranno avviate successivamente alla firma della Convenzione di Sovvenzione tra il Beneficiario Finale e l'Organismo Intermedio.

Salvo diversa disposizione, le attività progettuali dovranno avere una durata massima pari quanto indicato all'art. 6.

16.7 Il Beneficiario, prima della sottoscrizione della Convenzione, è tenuto alla modifica/aggiornamento della documentazione presentata secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione.

Il Beneficiario, secondo le indicazioni che saranno fornite in sede di ammissione a finanziamento, dovrà individuare un Responsabile di progetto e comunicare formalmente il suo nominativo all'Amministrazione.

16.8 Il Beneficiario è tenuto agli adempimenti specificati nella Convenzione di Sovvenzione.

17. FINANZIAMENTO DEL PROGETTO

17.1 L'Amministrazione eroga l'importo stabilito nella Convenzione di Sovvenzione con le modalità di seguito descritte:

- *erogazione a titolo di anticipo*: la percentuale da erogarsi a titolo di anticipo verrà indicata nella Convenzione di Sovvenzione
- *erogazioni successive*: nella Convenzione di Sovvenzione saranno indicate le quote e la

tempistica per l'erogazione dei successivi ratei da disporre a seguito della presentazione da parte dei Beneficiari della rendicontazione delle spese sostenute e dei risultati effettivamente perseguiti, in considerazione dell'esito dei relativi controlli previsti da parte dell'Amministrazione; in ogni caso la somma dell'anticipazione (ove erogata) e dei suddetti ratei non potrà superare il 90 % dell'importo complessivo del contributo;

- *saldo finale:* a conclusione delle attività ed a completamento di tutte le verifiche a ciò necessarie, verrà corrisposto il residuo importo a saldo del contributo stanziato, nella misura che risulterà di competenza in esito alle verifiche dette.

18. RENDICONTAZIONE DELLE SPESE, CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI E CONTROLLI

18.1 La rendicontazione delle spese sostenute per l'attuazione delle attività previste dal progetto finanziato deve avvenire attraverso la trasmissione all'Amministrazione competente delle domande di rimborso intermedie e la presentazione, a conclusione dell'intervento, del rendiconto finale delle spese sostenute, tramite la Piattaforma Multifondo del PN Inclusione 21-27, secondo le modalità descritte nella Convenzione e nel rispetto delle disposizioni previste dal Manuale per i Beneficiari del PN Inclusione e lotta alla povertà 21-27, disponibile al seguente link InfoPoint Beneficiari | MLPS - PN, nonché secondo quanto disposto nel "Manuale utente" per l'utilizzo della Piattaforma Multifondo.

18.2 In fase di presentazione della/e domande di rimborso intermedia/e, e della domanda di rimborso finale (rendiconto finale), sia nel caso di rendicontazione a costo reale[2], sia nel caso di rendicontazione secondo le opzioni semplificate di costo (ex art. 53 e 54 del Reg. (Ue) 2021/1060) per le tipologie di spese censite nel Manuale per i Beneficiari, così come riportate nel Piano finanziario approvato, il Beneficiario è tenuto a presentare la documentazione giustificativa delle spese per tutte le macro-voci di spesa del Piano finanziario, fatta eccezione per i costi indiretti del progetto.

18.3 In ogni caso, tutti i giustificativi di spesa e di pagamento dovranno riportare al proprio interno il CUP – Codice Unico di Progetto, secondo le modalità indicate dal Manuale per i Beneficiari.

18.4 Per i costi indiretti del progetto, si applica un importo forfettario fino al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale; la percentuale applicabile a ciascun progetto, indicata nel relativo budget, verrà riportata nella convenzione di sovvenzione. Tali spese verranno calcolate in automatico dalla Piattaforma Multifondo, per ciascuna spesa di personale rendicontata. Si specifica che per le spese di personale rendicontate a Unità di Costo Standard, si applicheranno i costi orari depurati dal 15% dei costi di gestione, secondo le tabelle di cui al Decreto Direttoriale n. 105 del 03/04/2026.

[2] La modalità di rendicontazione a costi reali si basa sul concetto di costo reale inteso come il costo effettivamente sostenuto, e corrispondente a pagamenti eseguiti e comprovati da fatture quietanzate, e/o da documenti contabili, aventi forza probatoria equivalente.

Il tasso forfettario previsto dal progetto approvato rappresenta l'ammontare massimo riconosciuto dall'Amministrazione al beneficiario e sarà pertanto ricalcolato sulla base dei costi diretti del personale ritenuti ammissibili in fase di rendicontazione dell'operazione.

18.5 In merito alla conservazione dei documenti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 82 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, per il presente Avviso, i Beneficiari si impegnano a conservare la documentazione e a renderla disponibile su richiesta alla Commissione europea e alla Corte dei Conti Europea per un periodo di cinque anni, a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'Organismo Intermedio al Beneficiario. Il Beneficiario del finanziamento deve, altresì, garantire, secondo le tempistiche e le modalità che verranno stabilite nella Convenzione di Sovvenzione, la raccolta e l'archiviazione di tutte le informazioni inerenti al progetto e l'accesso a tutta la documentazione relativa ai singoli destinatari e ai servizi offerti anche al fine di favorire le attività di monitoraggio.

18.6 Conformemente alla normativa di riferimento e in stretta continuità con le procedure adottate nell'ambito del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021 - 2027, e tenuto conto delle specificità delle attività realizzate nell'ambito del presente Avviso a valere sulle risorse FSE+, l'OI, ai fini della verifica della regolarità delle attività realizzate e delle domande di rimborso, nonché del riconoscimento delle spese sostenute, svolgerà verifiche di gestione (controlli di I livello), amministrative e in loco, ai sensi dell'art. 74 del reg. (UE) n. 1060/2021 in qualunque momento e fase della realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento secondo quanto previsto dalla vigente normativa in merito e saranno finalizzati anche alla verifica della corretta esecuzione del progetto.

I controlli potranno essere effettuati oltre che da parte dell'Amministrazione, anche da parte dell'Autorità di Audit del Programma, della Commissione europea, della Corte dei Conti europea o di altri organismi di controllo.

19. INFORMAZIONI E PUBBLICITA'

19.1 Con riferimento alle attività connesse alle azioni di informazione, comunicazione e pubblicità, l'O.I. provvede ad assicurare il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità, previsti nel Capo III - Sezione I e II e Allegato IX del Regolamento (UE) n. 2021/1060.

19.2 I Soggetti Beneficiari del contributo devono, altresì, attenersi strettamente agli adempimenti in materia di informazione e pubblicità, così come definiti dall'articolo 36 del Reg.(UE) n.1057/2021 che all'articolo 1 recita: *"I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine di tali finanziamenti e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico".*

I soggetti beneficiari del contributo economico dovranno inserire il logo dell'UE e del PN su tutto il materiale relativo al Progetto, e su quello promozionale, nel rispetto di quanto disposto e pubblicato sul Sito del PN Inclusione 21-27, dall'Autorità di Gestione del PN, come obblighi di comunicazione in materia di utilizzo dei loghi indicati per la Programmazione 2021-2027, e qui riportati:

https://pninclusione21-27.lavoro.gov.it/comunicazione

https://pninclusione21-27.lavoro.gov.it/comunicazione/identita-visiva

Inoltre, in materia di trasparenza dell'attuazione e comunicazione del PN, il Beneficiario agirà in conformità con quanto previsto dall'articolo 49 e dall'Allegato IX del Reg. (UE) n. 2021/1060.

20. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

20.1 Tutti i dati personali inviati all'OI, in qualità di Responsabile del trattamento nominato dall'AdG ai sensi dell'articolo 28 del GDPR, verranno trattati in conformità alla Normativa di settore (GDPR, Codice privacy, Linee Guida dell'European Data Protection Board (EDPB), pareri/istruzioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati).

20.2 Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto dei principi di legittimità, correttezza e trasparenza ai sensi dell'art. 5 GDPR, assicurando l'attuazione del principio di minimizzazione nell'utilizzo dei dati personali, ossia saranno trattati esclusivamente quelli adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario al raggiungimento delle finalità del presente avviso e saranno conservati esclusivamente per il tempo necessario allo scopo, salvo la previsione di ulteriori tempistiche di conservazione stabilite dalla legge. L'Amministrazione si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 GDPR e si impegna, inoltre, a garantire un livello di sicurezza, anche informatica, adeguato al rischio, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

20.3 L'Amministrazione garantisce sin d'ora che tutti i soggetti che a vario titolo parteciperanno alle attività realizzate nell'ambito del presente avviso pubblico saranno soggette all'obbligo di non divulgazione ed alla massima riservatezza, in relazione ai dati personali e più in generale alle informazioni trattate.

20.4 Il Soggetto proponente, in sede di presentazione della proposta progettuale, dichiara la presa visione dell'"Informativa sul trattamento dei dati personali" di cui all'Allegato 6 al presente Avviso, nonché, la presa visione della stessa da parte dei soggetti i cui dati personali sono comunicati nell'ambito del procedimento.

21. FORO COMPETENTE

21.1 Per qualunque controversia, derivante o connessa al presente Avviso, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, nei termini previsti dalla legge.

22. RICHIESTE DI CHIARIMENTI

I soggetti interessati, fino a 10 giorni prima della scadenza del termine per l'invio delle proposte, potranno formulare quesiti esclusivamente tramite posta elettronica certificata. I predetti quesiti dovranno essere inviati all'indirizzo PEC dgimmigrazione.div1@pec.lavoro.gov.it e riportare come oggetto: "AVVISO N.1/2026 - QUESITO".
Non saranno prese in considerazione e-mail di provenienza incerta, che riportino un oggetto diverso da quello indicato, ovvero che contengano quesiti relativi al merito delle attività progettuali.
Le risposte ai quesiti di interesse generale saranno pubblicate tramite FAQ (Frequently Asked Questions) sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. All'interno del medesimo sito internet, saranno pubblicate tutte le informazioni relative al procedimento di cui al presente Avviso.

23. ALLEGATI

Costituiscono parte integrate del presente Avviso i seguenti Allegati:

- Allegato 1 – "Domanda di ammissione al finanziamento";
- Allegato 2 – "Dichiarazione soggetto proponente";
- Allegato 2bis – "Dichiarazione soggetto partner", da fornire per ciascuno degli enti partner di progetto in caso di Soggetto Proponente Associato;
- Allegato 2ter – "Dichiarazione Soggetto Aderente", da fornire in presenza di soggetti aderenti;
- Allegato 3 – "Formulario per la presentazione della proposta progettuale";
- Allegato-4 – "Piano finanziario";
- Allegato 5 – "Cronoprogramma delle attività";
- Allegato 6 – "Privacy";
- Allegato 7 - "Modello Attestazione sulle modalità di selezione dei partner";
- Allegato 8 – "Modello di Delega";
- Allegato 9 - "Modello di Convenzione".

Tutta la manualistica di riferimento del PN Inclusione 21-27 è scaricabile al seguente link: https://pninclusione21-27.lavoro.gov.it/programma/infopoint-beneficiari.

24. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è il dott. Raffaele Ieva, dirigente della Divisione II della Direzione generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e-mail dgimmigrazionediv1fse@lavoro.gov.it e pec dgimmigrazione.div1@pec.lavoro.gov.it.

L'ORGANISMO INTERMEDIO
(Dott.ssa Stefania Congia)

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.i..